



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Via Nazionale n. 106

Tel. 079 960044-960406 Fax 079 960736

ORIGINALE

DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERV. SOCIO-CULTURALE

N. 232 DEL 10-11-2021

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE SITO IN LOCALITA' "SU MURU TRAESSU" . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI - CIG Z0F33D772E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che il Comune di Villanova Monteleone è proprietario dell'impianto sportivo di Tiro al Volo ubicato in località Su Muru Traessu, censita al catasto terreni al foglio 8, mappali 6 e 51, lungo la strada vicinale Campu Oes a cui si accede direttamente dalla SP 12;

Atteso che il complesso sportivo, comprendente una club house, un impianto meccanizzato per il tiro al piattello e un percorso di caccia risulta inutilizzato da anni, non essendovi stata la possibilità e la convenienza economica di una gestione diretta o affidata a terzi;

Considerato che nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, il Comune intende collaborare con le associazioni sportive del territorio che siano interessate alla gestione dell'impianto sia per le attività propedeutiche al suo utilizzo sia per lo svolgimento e l'insegnamento dell'attività sportiva, compatibile con la vocazione dell'impianto medesimo;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07.10.2021 con la quale l'Amministrazione, intendendo perseguire l'obiettivo di ripristinare la fruibilità dell'impianto, ha individuato gli indirizzi per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo Campo di Tiro al Volo comunale, demandando al Responsabile del Servizio l'adozione dei relativi atti;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 28.10.2021, con la quale viene approvato il Capitolato Speciale relativo all'affidamento in gestione dell'impianto in oggetto e viene stabilito, sulla base di valutazioni di congruità, in relazione allo stato di fatto della struttura e alla sua necessaria destinazione al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività, un canone di concessione non inferiore a € 600,00 mensili, fermi restando tutti gli oneri connessi alla gestione ordinaria a carico del concessionario;

Atteso che il Capitolato Speciale, fra le altre cose, prevede una durata della concessione per cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabili per altri due anni a seguito di valutazione positiva in relazione alla qualità della gestione, appurata dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'art. 1 co. 361 della Legge 205/2017, recante "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", comma 25, il quale prevede che *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;

Dato atto che la gestione degli impianti sportivi comunali è un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto l'utilizzo del patrimonio si fonda sulla promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita con beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità;

Vista al riguardo la Delibera ANAC n. 1300 del 14.12.2016;

Dato atto che per le ragioni richiamate l'impianto in argomento è privo di rilevanza economica e la sua gestione rientra fra "i servizi non economici di interesse generale", come tali esclusi, ai sensi dell'articolo 164, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 dall'ambito di applicazione della normativa sulle concessioni, rientrando tra i servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016;

Viste a tale proposito le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V , n. 858 del 28 gennaio 2021 e n. 5915 del 18 agosto 2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione della gestione del Campo di Tiro al Volo quale appalto di Servizio, da aggiudicare secondo le disposizioni dettate dal Titolo VI, sez. IV del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il combinato disposto tra l'art.32 "Fasi delle procedure di affidamento" del D.lgs. 50/2016 e l'art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs.n. 267/2000, il quale ultimo prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato pertanto che:

- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' 95 c. 2,3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- la durata della concessione è di 5 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 ;
- il valore stimato presunto dell'appalto è di € 4.900,00 comprensivo dell'eventuale rinnovo;
- che i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel Capitolato e nel Disciplinare di gara;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

Ritenuto che in questa sede, al fine di selezionare un soggetto idoneo per la ottimale gestione della struttura sportiva in oggetto, si rende necessario approvare il Disciplinare di Gara e gli allegati alla presente determinazione che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali approvato con delibera C.C. n. 5 del 11.02.2002:

Ritenuto, infine, di individuare, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del dipendente dott. Raimondo Meloni;

Evidenziato, altresì, che è stato acquisito il seguente CIG:Z0F33D772E;

Dato atto che i principi individuati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2006 per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti – economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità – risultano garantiti e rispettati mediante la pubblicazione della documentazione di gara all'Albo Pretorio del Comune di Villanova Monteleone e sul sito istituzionale dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 1 luglio 2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie del "Responsabile di Servizio" come definiti dagli artt.107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;

DETERMINA

1. **DI INDIRE**, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura per la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale di Tiro al Volo ubicato in località *Su Muru Traessu*;

2. **DI APPROVARE** il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Allegato A: istanza di ammissione;
 - Allegato B: dichiarazioni
 - Allegato C: offerta economica.
 - Allegato D: Patto di Integrità
 - Planimetrie

3. **DI ADOTTARE**, per la selezione del soggetto idoneo, le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta e attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lettera b/bis, del D.lgs. n. 50/2016;

4. **DI DARE ATTO** che il corrispettivo posto a base di gara è pari a € 600,00 all'anno, oltre IVA di legge, e la durata della concessione è di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabili per altri due anni a seguito di valutazione positiva in relazione alla qualità della gestione, appurata dalla stazione appaltante;

5. **DI STABILIRE** quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le **ore 13:00 del 19 novembre 2021**;

6. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del dipendente dott. Raimondo Meloni;
 - **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

La presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Lucia Murgia





COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
PROVINCIA DI SASSARI

DISCIPLINARE DI GARA

CIG Z0F33D772E

**GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE SITO IN LOCALITA' "SU MURU TRAESSU"**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della propria determinazione a contrattare n. 232 del 10 novembre 2021

RENDE NOTO

che il Comune di Villanova Monteleone, ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 07.10.2021 e n. 99 del 29 ottobre 2021 di approvazione del Capitolato Speciale, intende affidare in concessione a terzi la gestione del Campo di Tiro al Volo comunale, sito in località Su Muru Traessu.

L'aggiudicazione avverrà a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis del D. Lgs. 50/2016, secondo i parametri di valutazione indicati nel prosieguo del presente avviso.

A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune: Villanova Monteleone (SS)
Indirizzo: Villanova Monteleone, via Nazionale n. 104.
Telefono: 079/960406
Mail: comune.villanovamonteleone@halleycert.it
Indirizzo Internet: www.comune.villanovamonteleone.ss.it
Responsabile del procedimento: Raimondo Meloni

2. OGGETTO DEL SERVIZIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo di Tiro al Volo, ubicato in località *Su Muru Traessu* e censito al catasto terreni al foglio 8, mappali 6 e 51, lungo la strada vicinale Campu 'Oes a cui si accede direttamente dalla SP 12, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Campo di Tiro al volo, costituito dagli immobili e dalle attrezzature di proprietà del Comune di Villanova Monteleone, è comprensivo delle seguenti strutture, meglio individuate nella planimetria allegata;

- club house;
- impianto meccanizzato per il tiro al piattello;
- servizi igienici attigui all'impianto meccanizzato;
- campi di gara ed aree pertinenziali.

Il Campo di Tiro al Volo, stante la particolare situazione dovuta ad anni di non utilizzo, verrà concesso **nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della pubblicazione degli atti della procedura di concessione della gestione**, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze ed accessori, senza pretesa alcuna da parte dei concorrenti e del concessionario.

Il complesso delle prestazioni e attività relative alla presente concessione si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di offerta dal soggetto partecipante.

La gestione dovrà essere effettuata nel rispetto di standard minimi di sicurezza inerenti la particolare tipologia dell'impianto, che dovrà essere utilizzato, unitamente alle relative attrezzature, esclusivamente in conformità alla loro destinazione.

Il comune dovrà avere sempre la possibilità di utilizzo delle singole strutture dell'impianto per finalità istituzionali o di pubblico interesse, previo avviso al concessionario di almeno 10 giorni.

Il concessionario dovrà assumere a proprio carico tutti i costi di gestione relativi a: custodia dell'impianto e delle relative attrezzature, utenze, pulizie, smaltimento rifiuti ordinari e speciali relativi alla particolare attività sportiva espletata, manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative attrezzature, manutenzione ordinaria degli spazi concessi.

Il concessionario dovrà provvedere ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumere a proprio carico ogni responsabilità civile o penale per gli eventuali danni arrecati a cose e/o persone.

Le attività accessorie correlate all'uso dell'impianto (quali, ad esempio, l'incasso dei biglietti per eventuali eventi sportivi, la pubblicità, la somministrazione di bevande e/o alimenti all'interno della struttura durante all'espletamento delle attività, ecc.) dovranno essere autorizzate dal Comune.

Per la concessione della gestione dell'impianto sportivo in argomento trova applicazione l'art. 90, commi 24 e 25 della Legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 e dall'art. 13 del D.L. 87/2018, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e il D.Lgs. n. 50/2016 nelle disposizioni richiamate dal presente Disciplinare.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il periodo di concessione è di **cinque anni**, decorrenti dalla data di stipula del contratto, **eventualmente rinnovabili per altri 2 anni** a seguito di valutazione positiva in relazione alla qualità della gestione, appurata dalla stazione appaltante.

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della gara risulta pari a euro 4.900,00 al netto di I.V.A., ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale importo è stato determinato sulla base del fatturato medio stimato annuo del concessionario, moltiplicato per il periodo di concessione (5 anni più eventuali due di rinnovo).

Il canone di concessione minimo è pari a **euro 600,00 (seicento/00) all'anno**, pari a euro 3.000,00 per 5 anni, oltre IVA di legge.

5. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, stante la particolarità della concessione e al fine di permettere al concorrente di valutare tutti gli elementi necessari per formulare un offerta tecnica ed economica coerente, è obbligatorio.

Il sopralluogo da parte del rappresentante legale o da un suo delegato, dovrà essere richiesto **almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle **ore 10.00 alle ore 12.00**, previo appuntamento telefonico al numero 079 960406 con il Responsabile del Servizio Cultura e Sport.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario avverrà secondo le disposizioni di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare sarà adottata una procedura aperta, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione di cui all'art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta economica dovrà essere formulata sull'importo del canone concessorio annuale, suscettibile di solo aumento, pari a € 600,00/anno oltre Iva. Tale canone costituisce l'importo a base di gara per il calcolo dell'offerta economica che il soggetto partecipante dovrà presentare in sede di gara.

Nel caso di offerte uguali tra loro, si procederà secondo la normativa vigente.

E' comunque facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara o, se aggiudicata, non stipulare la convenzione di concessione, per motivi di interesse pubblico, per particolari motivazioni di interesse dell'ente, e anche qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in diminuzione del canone di concessione annuo.

Gli interessati possono acquisire, anche telefonicamente, tutte le informazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura e/o sulla struttura oggetto di gara, ed inoltre prendere visione della documentazione e ritirarne copia personalmente presso il responsabile del procedimento, nelle ore d'ufficio, previo appuntamento telefonico.

7. CAUZIONE PROVVISORIA

Non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara le società e le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, c. 25 della legge n. 289/2002.

I membri degli organi direttivi delle associazioni o società sportive dilettantistiche non devono trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione con particolare rai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

E' assolutamente vietata la sub – concessione della gestione a soggetti diversi da quello individuato al termine della procedura selettiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Villanova Monteleone, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **13,00 del giorno 19.11.2021**, un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, nel quale dovrà essere riportata la dicitura **"OFFERTA PER CONCESSIONE GESTIONE CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE**.

Il termine entro il quale dovrà pervenire il plico/offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo comunale. Non saranno pertanto valutati i plichi non pervenuti entro il giorno e l'ora fissati quale termine per la presentazione delle offerte.

Il plico dovrà recare all'esterno anche la ragione sociale, l'indirizzo del soggetto offerente e l'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito identificata con l'acronimo PEC), al quale si autorizza l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara (comprese le eventuali comunicazioni inerenti il rinvio delle date previste per

lo svolgimento delle sedute di gara).

Al suo interno dovranno essere presenti esclusivamente:

- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Busta n.1 – Documentazione amministrativa", contenente la documentazione come di seguito precisato nel successivo art. 8 ;
- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Busta n.2 – Offerta Tecnica", contenente quanto di seguito precisato nel successivo art. 8;
- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Busta n. 3 - Offerta economica".

10. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA

1. "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Essa dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e dovrà essere sigillata con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente). Essa dovrà contenere i seguenti documenti:

- **Istanza di partecipazione alla gara** (utilizzando il fac simile *allegato A*) a cui deve essere applicata e annullata una marca da bollo da € 16,00, che dovrà essere debitamente formulata, datata e firmata dal legale rappresentante del/i soggetti interessati.

In caso di raggruppamento l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

- **Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;**
- **Patto di Integrità** sottoscritto e firmato dal legale rappresentante (*allegato D*);
- **Copia del documento d'identità** del dichiarante;
- **Certificazione di avvenuto sopralluogo alla struttura**, rilasciata dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale o suo delegato;
- **Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il fac simile allegato B), che dovrà attestare:**
 - a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti DLGS 50/2016;
 - b) di disporre della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c) di avere una sede operativa nel Comune di Villanova Monteleone o, in alternativa, di impegnarsi a costituirla in caso di assegnazione, entro la stipula della convenzione di gestione.
 - d) Il possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto (requisito attestabile mediante autocertificazione);
 - e) non aver rinunciato, durante la gestione di impianti sportivi, alla stessa o non aver subito procedure di decadenza o di revoche di concessioni da parte di enti pubblici per fatti addebitabili al gestore stesso.

2. "BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA".

Essa dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e dovrà essere sigillata con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente).

Essa dovrà contenere la **Relazione descrittiva** redatta in lingua italiana composta al massimo da 20 facciate su fogli di formato A4, con carattere non inferiore a 12. Il concorrente potrà allegare alla relazione elaborati grafici, schede tecniche, depliant o altro materiale informativo. Per facilitare l'attività della commissione la relazione nell'esposizione dovrà essere redatta per punti seguendo l'ordine dei punti di valutazione della proposta tecnica - gestionale indicati nel successive art. 13 "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

3. "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA".

Essa dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e dovrà essere sigillata con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente).

Dovrà contenere l'offerta economica formulata utilizzando il modulo *allegato C*, a cui deve essere applicata e annullata una marca da bollo da € 16,00, contenente l'indicazione dell'offerta al rialzo, da applicare all'importo a base di gara. L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal/i Legale/i rappresentante/i. All'offerta economica deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

11. APERTURA DEI PLICHI

Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 23 novembre 2021, a partire dalle ore 9,30 presso la sede del Comune di Villanova Monteleone in via Nazionale n. 104 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante comunicazione *a mezzo PEC* almeno il giorno prima della data fissata. Parimenti saranno comunicate le successive sedute pubbliche.

La gara si svolgerà in tre fasi:

1) Il seggio di gara procederà dapprima all'apertura in seduta pubblica della "busta n. 1 – Documentazione amministrativa" provvedendo nello specifico:

- a verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

La seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno il giorno prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

2) Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e decorso il termine stabilito per la procedura del soccorso istruttorio se attivata, il seggio di gara in seduta pubblica definisce le ammissioni e le esclusioni e procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice, la quale in seduta pubblica provvede all'apertura della "busta n. 2 - Offerta tecnica" e alla verifica della regolarità dei documenti richiesti. In seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà all'esame dell'offerta tecnica qualitativa e all'assegnazione dei relativi punteggi.

3) Al termine di tali operazioni, in successiva seduta pubblica, la Commissione disporrà:

- la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- la successiva apertura della "busta economica" e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- la determinazione del punteggio complessivo calcolato come sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche ai fini della formazione della graduatoria provvisoria di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti

13. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi e i punteggi massimi a disposizione di seguito specificati.

Le offerte saranno valutate da parte di una Commissione opportunamente nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte

La gara verrà assegnata al soggetto che otterrà il maggior punteggio, attribuito secondo i criteri sotto riportati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti, attribuito in base ai seguenti elementi:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) offerta tecnico-qualitativa: | punti massimi 80 |
| 2) offerta economica: | punti massimi 20 |

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida.

È comunque facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara o, se aggiudicata, di non stipulare la convenzione di concessione, per generali motivazioni di interesse pubblico, per particolari motivazioni di interesse dell'ente, e anche qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in diminuzione del canone di concessione annuo posto a base di gara.

Il punteggio finale (PF) da attribuire al concorrente si otterrà sommando il punteggio relativo all'offerta tecnico-qualitativa (PT) con quello relativo all'offerta economica (PE):

$$PF = PT + PE$$

Dove →

PT = punteggio attribuito al concorrente per l'offerta tecnico-qualitativa

PE = punteggio attribuito al concorrente per l'offerta economica

I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo qualora abbiano raggiunto nell'offerta tecnica proposta un punteggio complessivo non inferiore a **41/80 punti**. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto.

In caso di parità del punteggio finale (PF), sarà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La valutazione dell'offerta e l'assegnazione dei punteggi sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri:

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (max 80 punti)

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Elementi di valutazione	Criteri di attribuzione dei punteggi	Punteggi
1) Caratteristiche organizzative del servizio	<p><u>Massimo 25 punti</u></p> <p>Dovranno essere descritti, in sottoparagrafi, con chiarezza e completezza, relativamente all'intero periodo di gestione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>Piano generale</u> di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione sportiva: il concorrente dovrà descrivere il progetto di gestione dell'impianto che intende attuare per tutta la durata della concessione.2) <u>Piano di conduzione tecnica e gestione impianti</u>: il concorrente dovrà presentare un piano di manutenzione periodica delle strutture dell'impianto sportivo in relazione al tipo di attività proposte nel progetto di gestione.3) <u>Organigramma delle risorse impiegate nella gestione</u>: il concorrente dovrà indicare i singoli soggetti incaricati della gestione, il numero e le cariche dei dirigenti della società, il numero dei tesserati, le eventuali risorse umane esterne, allegando gli eventuali <i>curricula</i>4) <u>Utilizzo di attrezzature proprie</u>: il concorrente dovrà specificare e descrivere eventuali attrezzature proprie che verranno utilizzate nell'esecuzione del servizio di gestione. <p>La Commissione giudicatrice, secondo la propria valutazione insindacabile, tenuto conto degli elementi richiesti, attribuirà una delle seguenti valutazioni:</p> <p>insufficiente mediocre sufficiente buono molto buono ottimo</p>	<p>0 5 10 15 20 25</p>

2) Esperienza nella gestione di impianti sportivi	<u>Massimo 10 punti</u> Nessuna esperienza Da almeno sei mesi e fino a 2 anni Da oltre 2 anni e fino a 5 anni Da oltre 5 anni Il concorrente dovrà dimostrare l'esperienza nella gestione di impianti sportivi con apposita documentazione (esempio stati di servizio, referenze, ecc), o tramite dichiarazione sostitutiva.	0 4 7 10
3) Numero tesserati	<u>Massimo 5 punti</u> Numero di tesserati anno 2021 Da n. 1 a n. 5 tesserati Da n. 6 a n. 10 tesserati Da n. 11 a n. 15 tesserati Oltre n. 15 tesserati	0 2 3 5
4) Iniziative di promozione della pratica di tiro al volo rivolte alle scuole	<u>Massimo 10 punti</u> Attività sportive rivolte alle Scuole e alle fasce giovanili Il concorrente dovrà presentare un progetto di organizzazione di iniziative e attività ricreative, educative e sportive a favore degli associati, dei giovani, delle scuole, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale, e l'associazionismo locale. Il concorrente dovrà descrivere le iniziative che verranno realizzate <u>a proprio carico</u> durante tutta la durata della gestione ed il relativo programma temporale di attuazione. La Commissione giudicatrice, secondo la propria valutazione insindacabile, tenuto conto degli elementi richiesti, attribuirà una delle seguenti valutazioni: insufficiente mediocre sufficiente buono molto buono ottimo	0 2 4 6 8 10

<p>7) Iniziative di promozione dell'impianto sportivo e della pratica sportiva a carattere nazionale ed internazionale e relativo programma temporale di attuazione</p>	<p>Massimo 5 punti</p> <p>Organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale aperte al pubblico</p> <p>1 iniziativa 2 iniziative 3 o più iniziative</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le iniziative di promozione che verranno realizzate a proprio carico durante tutta la durata della gestione ed il relativo programma temporale di attuazione.</p> <p>L'ammissibilità, sulla base della coerenza ed efficacia delle iniziative proposte, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà effettuata secondo la valutazione insindacabile della commissione giudicatrice.</p>	<p>1 2 5</p>
<p>8) Servizi migliorativi</p>	<p>Massimo 10 punti</p> <p>1 servizio aggiuntivo 2 servizi aggiuntivi 3 o più servizi aggiuntivi</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere gli eventuali servizi migliorativi, tesi anche al miglioramento dell'efficienza della struttura data in gestione, che si intendono realizzare a proprio carico, con la relativa entità economica ed il relativo programma temporale di attuazione.</p> <p>L'ammissibilità, sulla base della coerenza ed efficacia dei servizi aggiuntivi proposti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà effettuata secondo la valutazione insindacabile della commissione giudicatrice.</p>	<p>4 7 10</p>

OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti):

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'importo a base di gara, suscettibile di solo aumento, quale corrispettivo per l'intera durata della concessione, è fissato in € 600,00/anno, oltre Iva di legge.

Il concorrente dovrà presentare un'offerta al rialzo sull'importo posto a base d'asta, indicando nell'offerta la percentuale di rialzo che si impegna ad applicare, da esprimere sia in cifre che in lettere. Nell'ipotesi di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune di Villanova Monteleone.

Le offerte economiche saranno valutate attraverso la seguente formula:

$$PE = \frac{Ob \times 20}{Oc}$$

Dove

PE = punteggio da attribuire al concorrente per l'offerta economica

Oc = offerta economica più alta fra quelle presentate

Ob = offerta economica presentata dal concorrente

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile Unico del Procedimento è Raimondo Meloni.

15. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando, con i suoi allegati, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villanova Monteleone, sul sito internet dell'Ente, meglio sopra indicato, e può essere visionato e ritirato presso l'Ufficio Cultura e Sport, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13.00.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana; quelli presentati dalle imprese straniere dovranno essere tradotti in lingua italiana. Gli importi dichiarati dovranno essere espressi in euro.

17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante provvedimento del Responsabile di Servizio Cultura del Comune di Villanova Monteleone.

Per l'Amministrazione comunale, fatto salvo quando espresso nell'art. 4 del presente Disciplinare, il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione dell'atto di aggiudicazione definitiva, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione richiesta e sempre che non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia nell'interesse dell'ente appaltante potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto anticipata, ai sensi degli artt. 32, comma 8 e 13 del Codice dei contratti.

Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a completo carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli il contratto, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice dichiarazione scritta del Comune di Villanova Monteleone che porrà a carico dell'aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

In caso di comprovata urgenza, il Comune potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, comunque dopo l'atto di aggiudicazione definitiva, nei modi ed alle condizioni di legge.

18. NORME SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti per l'espletamento della presente procedura saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dove applicabile.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villanova Monteleone (SS).

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante al presente Disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale;
- Allegato A: istanza di ammissione;
- Allegato B: dichiarazioni;
- Allegato C: offerta economica;
- Allegato D: Patto di Integrità;
- Planimetria

Per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Dott.ssa Lucia Murgia

Marca da bollo da € 16,00

ALLEGATO A)

AL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (SS)

CONCESSIONE GESTIONE CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE – CIG Z0F33D772E

ISTANZA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ C.F. _____

in qualità di _____

della associazione/società sportiva dilettantistica _____

con sede in _____ C.F. codice fiscale n. _____

partita IVA n. _____ telefono _____

mail _____, PEC _____

Con riferimento all'organismo che rappresenta:

CHIEDE

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare:

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

come organismo singolo;

in associazione temporanea con i seguenti organismi *(in tal caso, indicare la denominazione e la sede legale di ciascun organismo)*

Organismo Capogruppo:

Organismi Mandanti:

A TAL FINE DICHIARA

Di accettare, senza eccezioni, tutte le clausole e condizioni poste nel Capitolato Speciale, al Disciplinare di Gara ed in ogni altra documentazione allegata di cui alla gara in oggetto;

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti):

Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all'organismo capogruppo prima indicato, il quale, previa formale costituzione dell'organismo associato, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Essi si impegnano ad uniformarsi alle disposizioni di legge in materia previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e prendono atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Avvertenze: *Alla presente istanza deve esser allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.*

Luogo e data _____, li ____/____/____

Firma leggibile

AL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (SS)

CONCESSIONE GESTIONE CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE - CIG Z0F33D772E

DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.

Il II/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ C.F. _____

in qualità di _____

della associazione/società sportiva dilettantistica _____

con sede in _____ C.F. codice fiscale n. _____

partita IVA n. _____ telefono _____

mail _____, PEC _____

Con riferimento all'organismo che rappresenta, ai fini dell'ammissione alla gara di cui all'oggetto, a cui partecipa (*barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione*)

- come organismo singolo;
- in associazione temporanea con i seguenti organismi (*in tal caso, indicare la denominazione e la sede legale di ciascun organismo*)

Organismo Capogruppo:

Organismi Mandanti:

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Con espresso riferimento all'organismo che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

DICHIARA

1) Di essere (*barrare la casella corrispondente*):

- Società e associazione sportiva dilettantistica
- Ente di promozione sportiva
- Disciplina sportiva associata
- Federazione sportiva nazionale

2) di disporre della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3) di essersi costituita come organismo in data ____/____/____;

4) di avere una sede operativa nel Comune di Villanova Monteleone
in alternativa

- di impegnarsi a costituirlo in caso di assegnazione, entro la stipula della convenzione;

5) (*in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti*):

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente e a conferire formale mandato speciale con rappresentanza all'organismo indicato come capogruppo nell'istanza, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Di impegnarsi pertanto ad uniformarsi alle disposizioni di legge in materia previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6) di essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;

7) che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell'organismo sono i seguenti:

_____ nato/a il _____

a _____ C.F. _____

in qualità di _____

a) _____ nato/a il _____

a _____ C.F. _____

in qualità di _____

b) _____ nato/a il _____

a _____ C.F. _____

in qualità di _____

8) Che la posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL, è la seguente:

- INPS INAIL

Ovvero

- di non avere dipendenti e di non essere soggetto ad obblighi contributivi;

9) di impegnarsi ad assumere, in caso di affidamento, ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento delle attività connesse alla gestione, sollevando in tal senso l'Ente da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite;

10) di impegnarsi alla realizzazione a propria cura e spese di quanto di specificato in offerta;

- 11) di avere esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e presa visione di tutti gli atti relativi al procedimento di gara di cui in oggetto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione, avendo ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta,
- 12) di avere esaminato il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati, accettandone integralmente, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute;
- 13) di non aver rinunciato, durante la gestione di impianti sportivi, alla stessa o non aver subito procedure di decadenza o di revoche di concessioni da parte del Comune per fatti addebitabili al gestore stesso
- 14) di non trovarsi in alcuna situazione contemplata dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio di seguito dichiarato: *(detta dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.)*

IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), c), d), e), f), g), DEL D.LGS. N. 50/2016, DICHIARA:

- che nei confronti del sottoscritto non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - c) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - d) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - e) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure (completare il campo sottostante)

CHE ne che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

(NB. Inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione, emessi a carico del soggetto sottoscrittore. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016:

- che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016

- che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016:

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti N. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- che la partecipazione del sottoscritto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999. *Oppure:* Di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
- che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 e del DLgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Avvertenze

- a. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*
- b. nel caso di partecipazione in associazione di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun organismo associato;*
- c. nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve allegarsi la relativa procura.*

Luogo e data _____, li ____/____/____

Firma leggibile

ALLEGATO C)

Marca da bollo da € 16,00

AL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (SS)

CONCESSIONE GESTIONE CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE – CIG Z0F33D772E

OFFERTA ECONOMICA IN AUMENTO

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 600,00/ANNO, OLTRE IVA DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ C.F. _____

in qualità di _____

della associazione/società sportiva dilettantistica _____

con sede in _____ C.F. codice fiscale n. _____

partita IVA n. _____ telefono _____

mail _____, PEC _____

concorrente alla gara di cui all'oggetto, alla quale partecipa:

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

come organismo singolo;

in associazione temporanea con i seguenti organismi *(in tal caso, indicare la denominazione e la sede legale di ciascun organismo)*

Organismo Capogruppo:

Organismi Mandanti:

- presa esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e presa visione di tutti gli atti relativi al procedimento di gara di cui in oggetto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione, avendo ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- esaminati il Capitolato speciale, il Disciplinare di Gara e gli allegati, accettandone integralmente, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute;
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori/forniture/servizi,

DICHIARA

per la gara inerente la "CONCESSIONE DEL CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE",
di formulare la seguente offerta:

CANONE CONCESSIONARIO ANNUO da corrispondere al comune:

€ (in lettere:...../.....)

PERCENTUALE DI RIALZO:%

Luogo e data

_____, li _____

FIRMA

* Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da **fotocopia del documento di identità del firmatario.**

NB

**La sottoscrizione va apposta su tutte le pagine dell'offerta economica.
In caso di associazione temporanea la presente offerta deve essere sottoscritta e timbrata dai Rappresentanti Legali di tutti gli organismi che costituiscono il raggruppamento.**



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Tel 079 960406 – Fax 079 960736

Posta elettronica comune.villanovamonteleone@halleycert.it Sito internet www.comune.villanovamonteleone.ss.it

SERVIZIO SOCIO CULTURALE

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

CONCESSIONE CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE – CIG Z0F33D772E

In applicazione dell'art. 4 del regolamento ANAC 2014 in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi e dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 sui Patti di integrità e con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e Transparency International Italia in data 15 giugno 2015 Firmato digitalmente tra:

- 1) La Stazione Appaltante Comune di Villanova Monteleone, nella persona del Responsabile del Servizio Socio- Culturale, dott.ssa Lucia Murgia.
- 2) La Società/Associazione Sportiva _____
con sede legale in _____, via _____, n° _____
C.F./P.I. _____ nella persona del rappresentante legale
_____, nato a _____ il _____,
residente in _____, via _____ n° _____,
C.F. _____.

PATTO DI INTEGRITÀ

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e

del successivo contratto.

- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale *Sardegna CAT*, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del comune e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. N.165/2001), al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di bene o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

L'operatore economico:

- a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente ai fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni (e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni), tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) si impegna, infine, ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) L'Amministrazione aggiudicatrice, nella persona del responsabile dei Servizi Socio Culturali del Comune di Villanova Monteleone:
- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del comune e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del DLgs. n.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
 - f) si impegna a segnalare al proprio responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
 - h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in materia di Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 - i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e, in particolare, di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di
 - o persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - o soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - o soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - o enti, associazioni anche non riconosciuta, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Violazione del Patto di Integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
 - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.
- 2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni, è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento. Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli Interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d). L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere Integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 delle presente scrittura.

Società / Associazione sportiva


L'Amministrazione aggiudicatrice

Dott.ssa Lucia Murgia

PLANIMETRIA CATASTALE

Foglio n.8

AREA CAMPO TIRO AL VOLO



Scala 1:2.000

X = 149070

Y = 34000



FUGLINO

COMUNE DI PUTREGGIARI

REG. DI SU MARI PAVIA

